



IL TRIBUNALE DI BRESCIA

IL GIUDICE DESIGNATO,

~~a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.12.09;~~

letti gli atti di causa,

tenuto conto delle difese delle parti;

dichiarata la contumacia del comune di Ospitaletto, ritualmente convenuto nel presente procedimento e non costituitosi;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che Kennedy During e l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione avevano proposto nel maggio 2009 ricorso ex art. 44 D.Lgs 286/98 e art. 4 Dlgs 215/02, con il quale il Kennedy, cittadino liberiano, regolarmente soggiornante in Italia dal 15.12.02, in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciatogli ex D.Lgvo n. 251/07, aveva lamentato:

- di aver reperito un alloggio nel territorio del Comune di Ospitaletto;
- di aver presentato, in data 9.1.09, domanda di iscrizione all'anagrafe come residente;
- di aver ricevuto comunicazione dal Comune in data 16.2.09 che erano in corso accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione presentata;
- di essere, successivamente, venuto a conoscenza del fatto che, in forza di due ordinanze sindacali datate 11.2.09 e 8.3.09, era stato stabilito che "una volta accertata l'effettiva dimora abituale, qualora il richiedente non fosse stato residente da almeno cinque anni nel territorio nazionale, la pratica di iscrizione sarebbe rimasta sospesa fino a che non si fosse provveduto alla produzione della certificazione in originale o copia conforme tradotta asseverata e legalizzata corrispondente al Casellario Giudiziale del paese di provenienza";

ty

Considerato che i ricorrenti avevano sostenuto che le previsioni di cui alla citata ordinanza sindacale datata 8.3.09 (modificativa della precedente) fossero in contrasto:

- con l'art. 2, comma 1 del TU sull'immigrazione (D.Lgs n. 286/98), che attribuisce allo straniero presente nel territorio dello Stato i diritti fondamentali della persona, e, al comma 2, introduce il principio della parità di trattamento tra cittadino e straniero per quanto riguarda i diritti in materia civile, a condizione che lo straniero abbia un titolo di soggiorno, salvo che le convenzioni internazionali in vigore in Italia e lo stesso TU dispongano diversamente;
- con l'art. 43, comma 1, dello stesso testo unico, che stabilisce che *"costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica."*;
- con l'art. 43, comma 2, dello stesso TU, che stabilisce che *"In ogni caso compie un atto di discriminazione:*
 - a) *il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;*
 - c) *chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio- assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità"*;

- con l'art. 6, comma 7, del citato TU, il quale prevede che *"Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente."*;
- con l'art. 15 del regolamento di attuazione (DPR 31.8.99 n. 394), che stabilisce che *"Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla L. 24.12.54 n. 1228 e del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con DPR 30.5.89 n. 223"*;

Rilevato che gli interessati avevano altresì osservato che l'ordinanza sindacale disponeva che solo i soggetti stranieri dovessero allegare alla domanda "certificazione in originale o copia conforme tradotta asseverata e legalizzata corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza", documento non richiesto ai cittadini italiani, e che tanto integrava un comportamento discriminatorio ai danni degli stranieri;

che i ricorrenti avevano sottolineato come nessun potere discrezionale fosse attribuito al Comune in ordine all'iscrizione anagrafica, se non quello di verificare l'effettività della dimora abituale, di talchè la richiesta della documentazione citata sarebbe stata contraria alla legge se richiesta a tutti, ed integrasse un comportamento discriminatorio in quanto rivolta solo agli stranieri;

che i medesimi avevano infine assunto l'illegittimità dell'ordinanza anche sotto un diverso profilo: la stessa indicava ossia fra i requisiti anche il possesso di carta di soggiorno, di cui il Kennedy era sprovvisto, avendo esclusivamente un permesso di soggiorno derivante dal riconoscimento della protezione sussidiaria, che non consentiva di conseguire il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (la cd " carta di soggiorno"), ciò in violazione del principio di parità di trattamento, riferito a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio, senza distinzione fra titoli di soggiorno;

Tenuto conto che sulla scorta di quanto evidenziato i ricorrenti avevano chiesto che fosse accertato il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Ospitaletto ed il diritto del Kenendy alla iscrizione presso l'anagrafe, che fosse ordinato al Comune di Ospitaletto la revoca o modifica della ordinanza citata, la condanna al risarcimento del danno e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano;

Rilevato che il Comune di Ospitaletto, resistendo alle domande avversarie, aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso avendo il Sindaco agito in veste di

Ufficiale del Governo, di talchè il contraddittorio avrebbe dovuto essere instaurato o quanto meno integrato nei confronti dello stesso; aveva contestato che i citati provvedimenti comunali avessero contenuto discriminatorio; aveva assunto che il Sindaco avesse agito nell'esercizio delle funzioni affidatogli dalla legge in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di vigilanza dell'ordine pubblico, attribuitogli dall'art. 54 del D lgs 267/2000, c, quindi, per finalità legittime; aveva eccepito, infine, che l'asserita illegittimità dell'ordinanza sindacale avrebbe dovuto esser fatta valere avanti il TAR;

Rilevato che il giudice, all'epoca designato, aveva accolto il ricorso, dichiarato discriminatorie le ordinanze contestate ed ordinato al Comune di Ospitaletto la revoca delle medesime e la conseguente iscrizione del Kennedy all'anagrafe; che, a seguito di reclamo proposto dal Comune, il Tribunale aveva revocato il provvedimento del giudice di prime cure, evidenziando come soggetto passivo del procedimento de quo fosse lo Stato e non il Comune;

Rilevato che con ricorso depositato in data 15.9.09 Kennedy During e l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione hanno riproposto le domande già avanzate nel maggio 2009, convenendo questa volta in giudizio non solo il Comune di Ospitaletto, di cui sopra è stata già dichiarata la contumacia, ma anche il Ministero dell'Interno;

che a fondamento delle loro richieste gli istanti hanno allegato in fatto ed in diritto le medesime circostanze sopra riportate;

Considerato che il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;

Osservato, innanzitutto, che fondata appare l'eccezione sollevata dal Ministero convenuto;

che, difatti, se è vero da un canto che il Sindaco, in materia di anagrafe, ha la funzione di tenuta dei registri di stato civile (TUEL art. 54, comma 3°), di tenuta dell'anagrafe della popolazione residente e di esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici (L. n. 1228/54, artt. 3 e 4) e, come tale, esercita i poteri di Ufficiale del Governo, è altrettanto vero dall'altro che esula dalle sue attribuzioni di Ufficiale di anagrafe qualsiasi scelta diretta a fronteggiare il fenomeno migratorio;

che le competenze del sindaco in materia di anagrafe sono, infatti, stabilite per legge e non possono di certo, essere modificate, peraltro in via d'urgenza, con regolamenti comunali;

che l'art. 54 del TUEL riconosce al Sindaco anche competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza, tra le quali non rientrano, all'evidenza, le iscrizioni anagrafiche condizionate all'esistenza di requisiti ben individuati ed uguali per tutti i soggetti richiedenti, siano essi cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

che, inoltre, in caso di adozione di atti contingibili ed urgenti destinati ad eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, deve preventivamente comunicare detti provvedimenti al Prefetto (art. 54 TUEL), evenienza questa neppure verificatasi nel caso in esame;

che, pertanto, è da ritenere che nell'adottare le due ordinanze qui censurate il Sindaco avesse agito al di fuori delle attribuzioni riconosciutegli come Ufficiale del Governo e che avesse, conseguentemente, operato come capo dell'amministrazione comunale;

Considerato, quanto al merito, che l'imposizione agli stranieri di un onere di documentazione suppletivo rispetto ai cittadini italiani costituisca comportamento discriminatorio, in quanto attuativo di una disparità di trattamento determinata dalla diversa cittadinanza con applicazione di un trattamento deteriore degli stranieri, gravati di un onere non previsto per i cittadini italiani, onere peraltro assai difficile da assolvere;

che, ai sensi dell'art. 14, 1° e 2° c., DPR 223/1989, richiamato dall'art. 15 del regolamento di attuazione del TU sull'immigrazione (DPR 31.8.99 n. 394) -

che stabilisce che *“le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla L. 24.12.54 n. 1228 e del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con DPR 30.5.89 n. 223 - lo straniero che intende iscriversi alle liste dei residenti deve “comprovare la propria identità mediante la esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza, se straniero o apolide, o dalle autorità consolari, se italiano. Per ottenere l’iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore d un anno, o risultare iscritti nello schedario della popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno”;*

che la legge non richiede, dunque, agli stranieri, così come non fa per gli italiani, certificazioni del casellario giudiziale;

che, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della citata normativa, *“l’ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di cui richiede l’iscrizione anagrafica”* e null’altro;

che, nel caso di specie, in cui la disparità di trattamento lamentata e’ basata sulla nazionalità, le norme applicabili sono quelle contenute nel TU sull’immigrazione, il quale, all’art. 43, comma 1, stabilisce che *“costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.”*, statuendo che costituisce atto discriminatorio il comportamento del: a) pubblico ufficiale o della persona incaricata di pubblico servizio o della persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell’esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente; e di c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire

l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità";

che è fuori dubbio che richiedere agli stranieri, ai fini dell'acquisto della residenza, un *quid pluris* rispetto agli italiani in punto precedenti penali costituisce un'ingiustificata discriminazione;

che, difatti, le ordinanze sindacali censurate prescrivono che il cittadino

italiano produca documentazione attestante la disponibilità di un alloggio e l'abitabilità dello stesso, mentre il cittadino straniero debba produrre "autocertificazione nella quale risulti che il richiedente l'iscrizione anagrafica non debba scontare pene detentive o restrittive della libertà individuale nel territorio italiano" e "per quanto riguarda la nazione di provenienza si esige produzione di certificazione in originale o copia conforme tradotta ed asseverata corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza";

Evidenziato, peraltro, come il Comune non abbia un potere discrezionale rispetto all'iscrizione nelle liste dell'Anagrafe;

che il medesimo pertanto non potrebbe comunque rigettare la richiesta, là ove appurasse l'esistenza di precedenti penali;

che ciò non potrebbe fare nei confronti del cittadino italiano, ove acquisisse informazioni consultando d'ufficio il casellario giudiziario, né nei confronti dello straniero, nell'ipotesi in cui appurasse ciò grazie alla documentazione richiesta;

Rilevato, inoltre, che il principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 2 del TU sull'immigrazione, si riferisce agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano, senza distinzioni fra le diverse tipologie del titolo di soggiorno;

che la richiesta della cd "carta di soggiorno" costituisce un'attività discriminatoria a carico dei rifugiati politici o titolari di protezione;

che il regolamento anagrafico della popolazione residente (DPR 30 maggio 1989) richiede ai fini dell'iscrizione un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

che, pertanto, il permesso per protezione di cui è in possesso il Kennedy gli consente l'accesso all'iscrizione;

che deve essere, quindi, dichiarato discriminatorio il comportamento posto in essere dal Comune di Ospitaletto, consistito nell'aver emesso le ordinanze comunali n. 25 del 11.2.09 e n. 30 dell'8.3.09, con le quali era stato previsto, per i cittadini stranieri, l'obbligo di essere titolari di carta di soggiorno e di produrre "certificazione in originale o copia conforme tradotta ed asseverata corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza";

che ai fini di una compiuta rimozione degli effetti del comportamento discriminatorio di cui sopra deve ordinarsi al Comune di Ospitaletto di rimuovere

le prescrizioni di cui sopra, riconoscendo al Kennedy, così come a tutti gli stranieri in possesso dei requisiti, il diritto all'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente;

Considerato, quanto al risarcimento del danno, che la domanda non può essere accolta, non avendo il ricorrente assolto l'onere della prova;

che qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere, invero, provata dal danneggiato;

che va accolta la richiesta di pubblicazione del presente provvedimento, prevista dall' art. 4, comma 6, D. Lgs 215/03, per una sola volta a spese del Comune resistente sul quotidiano Il Corriere della Sera;

che le spese del procedimento seguono la regola della soccombenza e sono pertanto poste a carico del comune convenuto, e liquidate come in dispositivo, mentre quelle del Ministero per motivi di equità vanno compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale,

dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo al Ministero dell'Interno,

Accerta e dichiara

discriminatorio il comportamento posto in essere dal Comune di Ospitaletto, consistito nell'aver emesso le ordinanze sindacali n. 25 dell'11.2.09 e n. 30 dell'8.3.09, nella parte in cui prevedono che al richiedente l'iscrizione anagrafica, se non cittadino italiano, sia richiesta la titolarità della carta di soggiorno, anziché un qualsivoglia permesso di soggiorno e una autocertificazione nella quale risulti che il richiedente l'iscrizione anagrafica non debba scontare pene detentive o restrittive della libertà individuale nel territorio italiano" nonché "una certificazione in originale o copia conforme tradotta asseverata e legalizzata corrispondente al casellario giudiziale del paese di provenienza", nell'aver sospeso

il procedimento di richiesta di iscrizione anagrafica del ricorrente, e nell'aver richiesto all'autorità consolare della Liberia se il ricorrente debba scontare in Liberia pene detentive;

accerta

che Kennedy During ha diritto all'iscrizione presso l'anagrafe del Comune di Ospitaletto;

ordina

al Comune di Ospitaletto di rimuovere o modificare le delibere di cui sopra, di ammettere gli stranieri con valido titolo di soggiorno di qualsiasi natura, fermo ogni altro requisito richiesto ai cittadini italiani, alla residenza nel comune; di iscrivere il ricorrente Kennedy During all'anagrafe dei residenti;

rigetta

la richiesta di risarcimento del danno;

ordina


la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta, a spese del Comune di Ospitaletto, sul quotidiano Il Corriere della Sera;

Condanna il Comune di Ospitaletto alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi euro 2400,00 oltre accessori di legge.


Spese compensate tra i ricorrenti ed il Ministero convenuto.

Brescia, 7 dicembre 2009

Il Giudice designato
Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi



V° Si comunica al P.M.
ai sensi dell'art. 740 C.P.C.
Brescia 9-12-09
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA



PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

presso il TRIBUNALE DI BRESCIA

Visto, ai sensi dell'art 740 cpc
per rinuncia ai termini del ricorso

Brescia,

11 DIC. 2009

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

